

## FISCO, PORTE APERTE AI 'RES-NON DOM'

Al via il nuovo regime premiante per i non residenti

di Stefano Loconte Loconte & Partners CONTRIBUTOR AP hi vuole tornare in Italia oggi ha un motivo in più: con le agevolazioni previste dalla nuova disciplina in tema di "res-non dom" il Governo ha voluto aumentare l'appeal del nostro Paese agli occhi dei non residenti, armonizzando la disciplina domestica con quelle di altri Paesi, come ad esempio il Regno Unito, il Portogallo e Malta, in cui la suddetta disciplina è presente ormai da tempo.

Fino allo scorso anno, invero, il sistema fiscale italiano contribuiva innegabil-mente ad intimorire il possibile rientro di tutti quei soggetti, detentori di importanti patrimoni all'estero, che, per diversi motivi personali o lavorativi, decidevano di tornare nel bel Paese, dopo aver vissuto fuori per diversi anni.

Basti pensare, per esempio, agli oneri dichiarativi che incombono sui contribuenti che ogni anno devono compilare la sezione della dichiarazione dei redditi relativa al monitoraggio fiscale e a tutte le imposte, patrimoniali e reddituali, dovute sui beni detenuti all'estero. Per non parlare, poi, dell'eccessiva burocrazia, che intasa i nostri uffici, nel rilascio di visti e permessi per i nuovi residenti.

La principale novità, introdotta dalla legge n. 232 del 11 dicembre 2016 (cd. Legge di Bilancio 2017), è l'ingresso nel nostro sistema normativo dell'art. 24-bis del Tuir, che disciplina la figura del residente non domiciliato.

Il nuovo regime di favore prevede il versamento di un'imposta sostitutiva su tutti i redditi prodotti all'estero, determinata forfetariamente nella misura di 100.000 euro per periodo d'imposta, per tutti quei soggetti che trasferiscono la propria residenza in Italia, ai sensi dell'art 2 del Tuir, dopo essersi qualificati fiscalmente non residenti per almeno nove periodi d'imposta nel corso dei dieci precedenti l'inizio di validità dell'opzione. L'agevolazione, che costituisce un'evidente deroga al principio generale della tassazione sul "worldwide income", è fruibile per un massimo di quindici anni ed è applicabile a tutti i redditi esteri.

L'unica eccezione, tuttavia, è rappresentata dalle plusvalenze da cessione di partecipazioni qualificate (art. 67, co. 1, lett c) TUIR) realizzate nei primi 5 anni di validità dell'opzione, che resteranno quindi assoggettate a tassazione ordinaria (49,72%). Tale previsione è volta a contrastare eventuali comportamenti elusivi dei soggetti che, consapevoli dell'immediato realizzo di capital gains, trasferiscono la residenza fiscale in Italia con il solo intento di godere dell'imposizione forfetaria.

Possono accedere le persone fisiche e i loro familiari che non siano stati fiscalmente residenti in Italia per un periodo almeno pari a 9 anni nei 10 precedenti l'esercizio dell'opzione I soggetti richiedenti devono:
1) effettuare il trasferimento
della propria residenza fiscale
in Italia; 2) avanzare un'istanza di interpello "probatorio";
3) esercitare l'opzione nella
prima dichiarazione dei redditi
successiva al trasferimento

Sui redditi prodotti all'estero si applica l'imposta sostitutiva, per ciascun periodo d'imposta, nella misura di: 1) 100.000 euro per ogni soggetto che esercita l'opzione; 2) 25.000 per ogni familiare richiedente Le attività opzionate non sono soggette agli obblighi di monitoraggio fiscale e, sulle stesse, non sono dovute le imposte patrimoniali (IVIE e IVAFE)

L'imposta sostitutiva, tuttavia, non è la sola novità. A rendere più appetibile il nuovo regime è anche l'esenzione, prevista dallo stesso art 24-bis del Tuir, dagli obblighi di monitoraggio fiscale per tutti quei soggetti che esercitano l'opzione. Invero, questi ultimi non saranno più tenuti a comunicare al Fisco, mediante la compilazione del Quadro RW della dichiarazione dei redditi, il dettaglio dei beni detenuti all'estero e saranno, altresì, esentati dal pagamento delle relative imposte patrimoniali (IVIE e IVAFE).

Di tutti i suddetti benefici possono, altresì, godere anche i familiari dei contribuenti che hanno esercitato l'opzione, laddove ne facciano richiesta, i quali sono tenuti a versare un'imposta sostitutiva pari a 25.000 euro per periodo d'imposta per ciascun familiare.

Inoltre, in aggiunta ai vantaggi sinora descritti, la Legge di Bilancio 2017 ha previsto anche nuove forme di rilascio agevolato del visto e del permesso di soggiorno , di durata quasi sempre biennale, nei confronti dei soggetti esteri che intendono trasferirsi in Italia per periodi superiori a tre mesi, purchè dimostrino, alternativamente, la volontà di effettuare investimenti in Italia per un ammontare pari almeno a:

1- due milioni di euro in titoli di Stato, da mantenere per almeno due anni,

2- un milione di euro in partecipazioni in società costituite e operanti in Italia, anch'essi per almeno due anni,

3- un milione di euro in donazioni a carattere filantropico a sostegno di un progetto di pubblico interesse (i.e. cultura, istruzione, ricerca scientifica).

E' evidente che il fine principale di tale manovra è quello di smuovere un'economia italiana ormai stagna, puntando sul flusso migratorio di tutti quei soggetti al "alto reddito" (cd. high net worth individuals), i quali, traendo vantaggio dalle nuove disposizioni, sposterebbero nuovi capitali in Italia e andrebbero ad alimentare, in virtù del reddito elevato e di una capacità di spesa più alta, le casse dello Stato: il riferimento più immediato è alle imposte indirette sulla cessione dei beni ovvero alle imposte sulla successione o donazione sui beni detenuti in Italia. Tutti beni, tra l'altro, potenzialmente produttivi di nuovi redditi e, di conseguenza, di nuove entrare per l'Erario.

Sotto il profilo procedurale, infine, giova sottolineare che lo strumento attraverso il quale il contribuente dovrà inoltrare la propria richiesta per accedere al nuovo regime è l'interpello, così come disciplinato dall'art 11 dello Statuto dei Diritti del Contribuente, e, nello specifico il cd. "interpello probatorio".

Esso dovrà contenere, oltre a tutti i dati relativi al soggetto che inoltra la domanda, l'indicazione dell'ultima residenza fiscale del contribuente e – dato molto importante –, laddove il contribuente volesse escludere talune giurisdizioni dall'applicazione dell'imposizione sostitutiva, propendendo così per le regole ordinarie di tassazione, l'indicazione dei Paesi non inclusi nell'opzione (cd. cherry picking). La domanda dovrà essere presentata all'Agenzia delle Entrate, che dovrà esprimere parere favorevole entro il termine di 120 giorni dalla presentazione della stessa

Obiettivo della manovra è puntare sul flusso migratorio dei soggetti ad alto reddito

proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato